

STATUTO

HYDROWATT S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNANO AP VIA VERDI 5/7

Numero REA: AP - 112338

Codice fiscale: 01097010449

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

===== Allegato "B" Rep. n. 5964 Racc. n. 2094 =====

===== STATUTO =====

===== DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - DOMICILIO =====

===== Articolo 1 =====

1. La società è denominata: "HYDROWATT Società per Azioni".

===== Articolo 2 =====

3. La società ha per oggetto la seguente attività: =====

- a) la progettazione, la costruzione, l'installazione, l'esercizio, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti di produzione di energia e di impianti elettrici ed elettromeccanici in genere in proprio e per conto terzi; =====
- b) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti per la distribuzione di acque potabili e di scarico con relativi impianti di trattamento e depurazione, di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti domestici, industriali, commerciali, inclusa la realizzazione di discariche di rifiuti solidi, per la produzione e distribuzione (nei casi consentiti dalla legge) di energia elettrica, termica e di qualsiasi altra natura; =====
- c) la produzione, l'imbottigliamento e la commercializzazione di acque minerali; =====
- d) la distribuzione dell'energia elettrica (nei casi consentiti dalla legge), termica e di qualsiasi altra natura, di produzione propria o di terzi, e in particolare la gestione con o senza partecipazione finanziaria, a mezzo di concessioni, appalti, prestazioni di servizio sotto qualsiasi altra forma, inclusa quella di servizi pubblici o privati riguardanti le attività di cui sopra; =====
- e) la compravendita e la commercializzazione di energia elettrica, di certificati verdi e/o di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi); =====
- f) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico; =====
- g) l'organizzazione e la prestazione di attività di supporto nei servizi amministrativi aziendali nei confronti di terzi, incluse le società partecipate; l'effettuazione in qualunque forma consentita dalla legge di operazioni di qualsiasi natura atte a realizzare l'organizzazione dei predetti servizi; la prestazione di servizi di elaborazione di dati forniti da terzi, anche tramite centri elaborazione dati; lo svolgimento di pratiche amministrative, il tutto per conto di terzi, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale quali studi di marketing strategico ed operativo o organizzazione della produzione e della vendita sia in Italia che all'estero. =====

Al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente rispetto all'oggetto sopra indicato la società potrà inoltre: =====

- g) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari nonché finanziarie, ivi compresa la stipula di mutui, anche ipotecari, e finanziamenti con Istituti di Credito ed altri soggetti autorizzati ai sensi di legge, con espressa esclusio-



ne della concessione di finanziamenti al pubblico e raccolta di risparmio;

h) assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società od imprese, pubbliche e/o private, italiane e/o straniere, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione di ogni forma di collocamento presso terzi;

i) acquistare, cedere ovvero concedere in affitto aziende e rami d'azienda;

j) concedere garanzie reali e personali a favore di terzi.

Articolo 3

2. La società ha sede nel Comune di Folignano (AP).

Articolo 4

4. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea uno o più volte.

Articolo 5

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni) ed è diviso in numero 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (euro dieci) cadauna.

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci.

7.2 Le azioni di nuova emissioni, salvo le ipotesi in cui la legge lo escluda espressamente, saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

7.3 Le azioni sono trasferibili a terzi non soci alle condizioni di seguito indicate.

7.4 Per "trasferimento" si intende la vendita di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

7.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Non è ugualmente soggetto a quanto disposto dal presente articolo il trasferimento delle azioni all'interno di uno stesso gruppo societario (da intendersi per gruppo societario le società collegate, controllate o comunque facenti capo agli stessi soci).

7.6 Nell'ipotesi di vendita eseguita senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

7.7 In caso di vendita delle azioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. ==
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====

7.8 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. =====

7.9 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

7.10 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. =====

7.11 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Qualora il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. =====

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. =====

7.12 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costitu-



zione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario. =====

7.13 Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno. =====

===== **Articolo 8** =====

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. =====

8.2 Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e degli interessi è prioritaria rispetto agli altri creditori della società. =====

8.3 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 21 (ventunc) del presente statuto. =====

===== **Articolo 9** =====

9. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

===== **ASSEMBLEE** =====

===== **Articolo 10** =====

10.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

10.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: =====

- a. l'approvazione del bilancio; =====
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; =====
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; =====
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. =====

===== **Articolo 11** =====

11.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: =====

- a. le modifiche dello statuto; =====
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; =====
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge. =====

===== **Articolo 12** =====

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'assemblea stessa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. In questi casi l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. =====

12.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo in Italia. =====

12.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. =====

12.4 L'avviso di convocazione deve indicare: =====

k) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; =====

l) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; =====

m) le materie all'ordine del giorno; =====

n) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. =====

L'assemblea viene convocata mediante raccomandata a.r. da recapitare ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza medesima. L'assemblea può altresì essere convocata mediante opportuni mezzi telematici purché risulti la prova del ricevimento da parte dei soci della convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. =====

===== **Articolo 13** =====

13.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e devono comunque svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. =====

===== **Articolo 14** =====

14.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. ==


14.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

14.3 Sempre in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. =====

14.4 Salvo quanto disposto dal successivo punto 5 (cinque) del presente articolo, l'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto. =====

L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 65% (sessantacinquepercento) del capitale sociale. =====

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono



essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e ss. del codice civile. =====

14.5 In deroga a quanto sopra previsto e secondo quanto disposto dall'art. 2369 cod. civ., l'assemblea ordinaria convocata in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

===== **Articolo 15** =====

15.1 Si considerano presenti, ed hanno la legittimazione a partecipare, tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e risultano regolarmente iscritti nel libro soci o, in alternativa, esibiscano i propri titoli (o certificati). =====

Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura pari: =====
a) alla propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimamente posseduti come risultante dal libro soci; =====
ovvero, =====

b) alla propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimamente posseduti ed esibiti ai sensi del primo comma. =====

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, cod. civ., gli amministratori, in seguito alla consegna dei titoli, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. =

15.2 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati. =====

===== **Articolo 16** =====

16.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

===== **Articolo 17** =====

17.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. =

17.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

17.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. =====

17.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. =====

17.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società. =====

17.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

===== **Articolo 18** =====

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

18.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

18.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

18.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

===== **Articolo 19** =====

19.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

19.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

===== **Articolo 20** =====

20.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

===== **Articolo 21** =====

21.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

21.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si



applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. =====

21.3 L' assemblea speciale: =====

a) nomina e revoca il rappresentante comune; =====

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; =====

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; =====

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti

a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; =====

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; =====

f) delibera sulle altre materie di interesse comune. =====

21.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. =====

21.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società. =====

21.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. =====

21.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale. =====

21.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.. =====

21.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito. =====

21.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c. =====

21.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie. =====

===== **Articolo 22** =====

22.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. =====

===== **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA LEGALE** =====

===== **Articolo 23** =====

23.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. =====

===== **Articolo 24** =====

24.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di

concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. =====

===== **Articolo 25** =====

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Due consiglieri saranno eletti su designazione del/i socio/i di minoranza; tre consiglieri saranno eletti su designazione del socio di maggioranza. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2449 cod. civ. =====

===== **Articolo 26** =====

26.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

26.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. =====

26.3 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. =====

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. =====

===== **Articolo 27** =====

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge, tra i membri nominati su designazione del/i socio/i di minoranza, un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, e, tra i membri nominati su designazione del socio di maggioranza, un amministratore delegato. =====

27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

===== **Articolo 28** =====

28.1 Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili ad uno o più consiglieri; una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà la estensione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi oltre che ad uno o più consiglieri, anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso. All'amministratore delegato, nominato a norma del 1° comma dell'art. 27, vengono attribuiti tutti i poteri ne-

cessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale; così in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva: =====

- adire agli incanti, licitazioni e trattative private con enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti; =====
- concedere appalti e/c subappalti ed in genere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali; =====
- comperare e vendere merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmando le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme di denaro dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca o Istituto di Credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati; =====
- stipulare contratti di locazione finanziaria strumentali all'industria sociale; =====
- acquistare, vendere, permutare immobili o diritti reali immobiliari nei limiti del valore massimo unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00); =====
- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o Istituto, rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate da qualunque ufficio di spedizione pubblico e/o privato; =====
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri, pignoramenti (anche presso terzi) e i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e fare le operazioni fallimentari e quanto possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso Autorità Governative, Regionali, Provinciali e Comunali, redigere firmare e presentare ricorsi, opposizioni e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza; =====
- promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari e/o esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati, nei limiti del valore massimo delle singole cause di Euro 100.000,00 (centomila/00); =====
- partecipare a collaudi e liquidazioni, nominare, revocare, sospendere i dipendenti, eccettuati i dirigenti, e stabilirne le retribuzioni; =====
- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Amministratore Delegato; =====
- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte; =====
- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle Banche od Istituti di Credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la Società vanta verso Enti pubblici o Privati, richiedere a terzi garanzie fidejus-

sorie, nell'interesse della Società assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della Società. =====

Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri: =====

- i poteri non delegabili a norma di legge ed in particolare le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis cod. civ.; =====

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari per valori unitari superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00); =====

- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie; ==

- la concessione di fidejussioni o diritti reali di garanzia da parte della Società; =====

- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali per cause di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00); =====

- il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extra giudiziali; =====

- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze; =====

- stipulare accordi collettivi di lavoro; =====

- nominare, sospendere, licenziare i dipendenti aventi qualifica di dirigente. =====

Al Presidente è data facoltà di esercitare, a firma congiunta con l'Amministratore Delegato, i poteri propri del Consiglio; sono esclusi da tale facoltà e saranno perciò esercitati esclusivamente dal Consiglio o dall'Amministratore Delegato: =====

- i poteri spettanti all'Amministratore Delegato: =====

- i poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio; =

- l'assunzione di partecipazioni sociali; =====

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari per valori unitari superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00); =====

- la concessione di fidejussioni o diritti reali di garanzia da parte della Società; =====

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza. =====

28.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. =====

28.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. =====

28.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni 180 (centottanta)

giorni. =====

28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri. =====

===== **Articolo 29** =====

29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale. =====

29.2 La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. =====

29.3 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci. =====

29.4 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 19.1 (diciannovepunto) del presente statuto. =====

29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. =====

29.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. =====

29.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, il quale nomina il segretario. =====

29.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

29.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del segretario. =====

===== **Articolo 30** =====

30.1 Al Presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. =====

30.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. =====

===== **Articolo 31** =====

31.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. =====

31.2 Spetta altresì all'amministratore delegato ed ai consiglieri muniti di delega, nei limiti dei poteri loro delegati. =====

===== **COLLEGIO SINDACALE** =====

===== **Articolo 32** =====

32.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

Esercita altresì il controllo contabile. =====

32.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno nominati su designazione del/i socio/i di minoranza; un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno nominati su designazione del socio di maggioranza. =====

32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. =====

32.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

32.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. =====

32.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19.1 (diciannovepunto) del presente statuto. =====

32.7 Qualora la società facesse ricorso al mercato del capitale di rischio o fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato sarà obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che eserciterà il controllo contabile della società stessa, e del collegio sindacale, quest'ultimo con i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. c.c.. In tal caso il collegio sindacale potrà essere costituito secondo le modalità di composizione previste dall'art. 2397 c.c.. =====

Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano gli articoli 2409 - bis e seguenti c.c.. =====

===== BILANCIO - UTILI =====

===== Articolo 33 =====

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

33.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinquepercento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. =====

===== SCIoglimento =====

===== Articolo 34 =====

34.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e

pertanto: =====

- a) per il decorso del termine; =====
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; =====
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; =====
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.; =====
- e) per deliberazione dell'assemblea; =====
- f) per le altre cause previste dalla legge. =====

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. =====

34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: =====

- a) il numero dei liquidatori; =====
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; =====
- c) a chi spetta la rappresentanza della società; =====
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =====
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI =====

===== Articolo 35 =====

35.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un collegio di tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. =====
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. =====

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. =====

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. =====

35.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. =====

35.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. =====

35.4 Si applica il disposto dell'articolo 14.4 (quattordicimiquattro) del presente statuto. =====

===== Articolo 36 =====

36. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. =====